

Cassazione penale Sez. feriale, 25/09/2025, n. 31906

SVOLGIMENTO

1. Con sentenza del 29 giugno 2023, il Tribunale di Pavia aveva condannato A.A. alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, per più¹ episodi di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" (artt. 81 e 615-ter, comma 2, n. 1, e comma 3 cod. pen.), "commessi in Pavia, tra il 1 gennaio 2012 e il 20 ottobre 2015".

Con sentenza pronunciata il 7 febbraio 2025, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il "non doversi procedere, per i reati commessi fino al 6 febbraio 2015", per "intervenuta prescrizione", riducendo conseguentemente la pena a mesi otto e giorni venticinque di reclusione.

Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Pavia, per finalità estranee al proprio servizio, si sarebbe abusivamente introdotto nella banca dati in uso alle forze di polizia e nei sistemi telematici in uso interno ai carabinieri, per effettuare "interrogazioni" su ex ufficiali dei carabinieri, su sottufficiali ancora in servizio nonché su soggetti privati e su targhe automobilistiche.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 11 cod. proc. pen. e agli artt. 3 e 111 Cost.

Lamenta l'incompetenza del giudice di primo grado, sulla base di una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 11 cod. proc. pen. La norma, secondo il ricorrente, dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti a carico degli operatori di polizia giudiziaria.

In via alternativa, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.

Secondo il ricorrente, la omessa estensione della disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen. anche agli operatori di polizia giudiziaria sottoposti alle indagini o imputate presso l'ufficio

giudiziario ricompreso nel medesimo distretto della Corte di appello in cui operano?• determinerebbe, infatti, ?una irragionevole disparit  di trattamento?, rispetto ?a situazioni sovrapponibili?. Sarebbero violati anche i principi del giusto processo, atteso che solo il trasferimento del procedimento presso un diverso ufficio giudiziario garantirebbe la necessaria ?serenit  , imparzialit  e terziet  del magistrato?•.

La parte censura lâ?ordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato lâ?eccezione di incompetenza funzionale e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimit  costituzionale. In particolare, sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell equiparare la posizione degli operatori della polizia giudiziaria a quella dei cancellieri, atteso che questi ultimi non sarebbero legati ai magistrati da alcun rapporto di dipendenza funzionale e non avrebbero il potere di acquisizione delle notizie di reato.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 270 e 267 cod. proc. pen.

Il ricorrente rappresenta che nel mese di aprile del 2015, il nominativo dell imputato era stato iscritto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., nell ambito del procedimento penale n. 3005/2015 RGNR, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-81-479 cod. pen., 110-81-640 cod. pen., 110-81 cod. pen. e 55-quinquies D.Lgs. n. 165 del 2001; nell ambito del predetto procedimento, era stata disposta in via d urgenza dal pubblico ministero lâ?attivit  di intercettazione telefonica sulle utenze cellulari del A.A. e della coimputata, dott.ssa B.B.; successivamente, con provvedimento del 4 novembre 2015, il pubblico ministero aveva disposto lâ?aggiornamento dell iscrizione nel registro delle notizie di reato, ?al fine precipuo di contestare lâ?art. 615 ter cod. pen.?, disponendo lo stralcio per il predetto reato, con conseguente formazione di autonomo fascicolo, che veniva effettivamente iscritto al n. 9700/2015 R.G.N.R.; in data 11 novembre 2015, il pubblico ministero aveva disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, competente ai sensi dell art. 51, comma 3 quinquies, cod. proc. pen., con conseguente iscrizione al n. 48640/2015 RGNR Procura di Milano; all esito dell udienza preliminare svoltasi presso il Tribunale di Milano, il A.A. era stato rinviato a giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano, che, tuttavia, alla prima udienza, ravvisava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pavia, disponendo la conseguente trasmissione degli atti; il procedimento penale, a questo punto, era stato nuovamente iscritto al n. 5037/2019 R.G.N.R. Procura di Pavia; lâ?esito della attivit  captativa disposta nell ambito del procedimento penale n. 3005/2015 RGNR era confluita nel compendio probatorio del presente procedimento.

Tanto premesso, il ricorrente contesta lâ?utilizzabilit  nel presente procedimento delle conversazioni intercettate nell ambito del procedimento penale n. 3005/2015 RGNR e, in

particolare, di quelle relative ai progressivi n. 147 e 167 del 24 settembre 2015 e n. 473 del 6 ottobre 2015.

Al riguardo, sostiene che il pubblico ministero non avrebbe potuto provvedere a un mero aggiornamento dell'iscrizione precedentemente effettuata, non trattandosi di un mutamento della qualificazione giuridica del fatto o del regime circostanziale; l'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo all'epoca vigente, prevederebbe che i risultati delle intercettazioni non potessero essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali erano stati disposti; la norma, secondo Sezioni Unite Cavallo, dovrebbe essere interpretata nel senso che il divieto di utilizzazione non opererebbe con riferimento ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'attività captativa era stata originariamente autorizzata. Nel caso di specie, i progressivi n. 147 e n. 167 del 24 settembre 2015 e il progressivo n. 473 del 6 ottobre 2015 sarebbero stati veicolati nel compendio probatorio del presente procedimento e quest'ultimo sarebbe stato valorizzato tanto dal giudice di prime cure quanto nell'ambito della sentenza impugnata per accertare la penale responsabilità dell'imputato, senza, tuttavia, dare atto della sussistenza di una connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., tra i reati contestati nell'ambito del procedimento penale n. 3005/2015 RGNR e il reato contestato nell'ambito del presente procedimento.

2.3. Con un terzo motivo (indicato nel ricorso come 2a), il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate anche sotto il profilo della violazione dell'art. 267 cod. proc. pen.

In particolare, sostiene che l'intercettazione delle conversazioni sarebbe stata disposta in carenza dei requisiti della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'indispensabilità; carenza non sanata dal decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari, in quanto detto provvedimento sarebbe fondato su una motivazione del tutto apparente, resa, di fatto, in assenza di uno scrutinio di tutti gli elementi di indagine sino a quel momento raccolti.

Il pubblico ministero avrebbe desunto la sussistenza dei gravi indizi di reato dalla sussistenza (in capo al A.A.) di patologie che non sarebbero risultate dalla precedente documentazione medica nella disponibilità del Comando Provinciale di Pavia e dalla ricorrenza di diversi contatti telefonici tra il maresciallo A.A. ed il proprio medico curante, Dott.ssa B.B., tali da fare presumere la sussistenza di contatti esulanti il rapporto medico-paziente.

Il Giudice per indagini preliminari, poi, avrebbe riconosciuto particolare rilievo ai lunghi colloqui telefonici con la dott.ssa B.B., esclusivamente scrutinando la tabella riassuntiva dei tabulati telefonici contenuta nella richiesta di emissione del decreto di intercettazione telefonica presentata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero. Il Giudice per indagini preliminari, dunque, avrebbe convalidato l'attività captativa disposta in via di urgenza dal

pubblico ministero non già scrutinando il dato grezzo dei tabulati telefonici, ma limitandosi a vagliarne una mera elaborazione (degli specchietti riassuntivi) della polizia giudiziaria.

Il ricorrente contesta pure la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità, sostenendo che l'impugnata sentenza nulla statuirebbe in merito.

2.4. Con un quarto motivo (indicato nel ricorso come terzo), deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 407 cod. proc. pen.

Contesta l'utilizzabilità degli elementi di prova raccolti in esito alla delega di indagine del 13 ottobre 2016, in quanto sarebbero stati acquisiti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari.

Rappresenta che la polizia giudiziaria aveva provveduto ad acquisire l'elenco delle interrogazioni SD e i log di accesso al portale, relativi al nome d'utente in uso all'odierno imputato; tali risultanze erano state trasfuse in un CD, acquisito nel fascicolo delle indagini (allegato all'informativa nr. 104/2-30-5 del 29.12.2016) e successivamente prodotto della pubblica accusa nel corso dell'udienza dibattimentale del 19 ottobre 2021.

Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello riteneva la piena utilizzabilità della predetta produzione documentale a fini probatori, quale vero e proprio documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p), D.Lgs. n. 82 del 2005, come tale indubbiamente acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. In particolare, sostiene che l'attività svolta dagli operatori del Comando di Pavia, volta all'acquisizione dei files di log degli accessi alle banche dati in uso alle Forze di Polizia dovrebbe essere qualificata come vera e propria attività di indagine e, come tale, essere ritenuta soggetta ai limiti di utilizzabilità di cui all'art. 407 comma 3 cod. proc. pen.

Evidenzia che, all'esito della delega di indagine del 13 ottobre 2016, era stata redatta l'informativa n. 104/2-30-5 del 29 dicembre 2016, che sarebbe stata imprescindibile ai fini dell'esercizio dell'azione penale e che, lungi dal costituire una mera rielaborazione dell'attività investigativa precedentemente svolta, avrebbe veicolato la conoscenza al rappresentante della pubblica accusa di elementi del tutto inediti.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che, qualora l'eccezione di inutilizzabilità delle produzioni fosse stata tempestivamente accolta (in quanto avente ad oggetto attività di indagine compiuta fuori termine), ciò avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in merito dai testi I.I. e J.J. in dibattimento, che si sarebbero limitati a riferire dell'analisi da loro compiuta sui dati trasmessi dal Ministero dell'interno.

2.5. Con un quinto motivo (indicato nel ricorso come quarto), deduce il vizio di motivazione.

Contesta il giudizio di responsabilità, sostenendo che si baserebbe su dati informatici non attendibili, atteso che non sarebbero stati acquisiti i files di log originali, né sarebbero state rispettate le formalità necessarie a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali. La Corte di appello, senza fornire adeguata motivazione, avrebbe ritenuto attendibili i files di log al sistema SD, dapprima trasfusi in un file .xls e poi confluiti nel DVD depositato in atti dal pubblico ministero, benché acquisiti in assenza di qualsivoglia misura tecnica volta a garantirne la conservazione e la genuinità.

Il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità anche sotto diverso profilo, sostenendo che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente accertato il fatto che i contestati accessi alle banche dati fossero stati fatti per ragioni estranei a quelle di servizio. I giudici di merito, infatti, si sarebbero basati sulle dichiarazioni del Comandante della Stazione dei carabinieri di Pavia, C.C., i cui accertamenti, peraltro, sarebbero limitati, non essendo stati estesi ai registri cartacei, alla totalità delle deleghe di indagine di cui era titolare l'imputato e a tutte denunce da lui raccolte, prima ancora dell'informatizzazione del sistema. Il ricorrente, inoltre, lamenta il mancato sequestro del computer in uso all'imputato.

2.6. Con un sesto motivo (indicato nel ricorso come quinto), deduce il vizio di motivazione.

Contesta la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto responsabile l'imputato anche per i controlli effettuati su stesso.

Al riguardo, sostiene i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle osservazioni della difesa, che aveva evidenziato l'impossibilità per l'imputato di interrogare validamente il sistema informatico, con riferimento alla sua posizione.

I giudici di merito, inoltre, non avrebbero tenuto conto di quanto sostenuto dall'imputato, che aveva riferito che una parte dei controlli in questione erano stati effettuati al solo fine di verificare il funzionamento del proprio profilo utente, dopo che questo era risultato bloccato, e che aveva disconosciuto un'altra parte di tali controlli e, segnatamente, quelli in cui era stata inserita una data di nascita sbagliata.

2.7. Con un settimo motivo (indicato nel ricorso come sesto), deduce il vizio di motivazione.

Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato. In particolare, sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente e correttamente verificato l'eventuale sussistenza del difetto di prevedibilità della norma applicata e, in ogni caso, l'ignoranza inevitabile, indotta dalle informazioni ricevute in sede di formazione.

Il ricorrente sostiene che sarebbe carente il requisito della prevedibilità della possibile applicazione dell'art. 615-ter cod. pen., nella forma della permanenza abusiva, e delle relative sanzioni, già nel 2015. Al riguardo, sostiene che la giurisprudenza di legittimità, solo a partire dalla 2017, avrebbe affermato che la condotta di permanenza abusiva nel sistema fosse idonea a integrare gli estremi del reato contestato. L'imputato, pertanto, al momento del fatto, non aveva la possibilità di prevedere la possibile riconducibilità della propria condotta alla fattispecie incriminatrice.

Sostiene che, in ogni caso, si potrebbe comunque giungere ad apprezzare la condizione di inevitabile ignoranza della legge penale. L'imputato, infatti, prima di prestare servizio presso la Stazione Carabinieri di Pavia, non avrebbe mai ricevuto alcuna formazione con riferimento all'utilizzo del sistema SD. Una volta arrivato nella suddetta stazione, avrebbe partecipato a un corso di formazione, nell'ambito del quale le implicazioni penali dell'erroneo o abusivo utilizzo del sistema informatico in discussione sarebbero state prospettate unicamente con riferimento alla violazione della legge n. 121 del 1981.

2.8. Con un ottavo motivo (indicato nel ricorso come settimo), deduce il vizio di motivazione.

Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha determinato la pena base da applicare al reato contestato. Sostiene che la motivazione sarebbe illogica, in quanto la Corte territoriale, al fine di giustificare il discostamento dal minimo edittale, avrebbe valorizzato il fatto che l'imputato aveva abusato della sua qualifica per fini estranei al servizio, in tal modo valutando due volte gli stessi elementi. Infatti, la qualifica soggettiva dell'imputato aveva già assunto rilievo quale circostanza aggravante e la finalizzazione dell'abuso a scopi estranei al servizio aveva assunto rilevanza quale elemento costitutivo della fattispecie criminosa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso Ã¨ manifestamente infondato.

In primo luogo, deve essere esclusa qualsiasi possibilitÃ di interpretazione estensiva della norma in questione.

L'art. 11 cod. proc. pen., invero, disciplina la competenza per i procedimenti penali che coinvolgono magistrati, derogando alle regole ordinarie di competenza territoriale. La ratio che presiede alla speciale disciplina viene ravvisata nell'esigenza, particolarmente marcata nel processo penale, di evitare che il rapporto di colleganza e normale frequentazione nascente dal comune espletamento delle funzioni nello stesso plesso territoriale possa inquinare, anche solo nelle apparenze, l'imparzialitÃ del giudizio (Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, Scabbia, Rv. 229632; cfr., anche Corte cost., ord. n. 462 del 1997). La norma risponde al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), ma lo fa attraverso una deroga funzionale e predeterminata, giustificata da esigenze di terzietÃ e apparenza di imparzialitÃ (Corte cost., sent. n. 390 del 1991). La natura eccezionale della norma esclude qualsiasi possibilitÃ di interpretazione estensiva di essa.

Manifestamente infondata Ã¨ anche la questione di legittimitÃ costituzionale posta dal ricorrente.

La parte sostiene che la omessa estensione della disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen. anche agli operatori di polizia giudiziaria sottoposti alle indagini o imputate presso l'ufficio giudiziario ricompreso nel medesimo distretto della Corte d'Appello in cui operano determinerebbe una irragionevole disparitÃ di trattamento, rispetto a situazioni sovrapponibili; solo il trasferimento del procedimento presso un diverso ufficio giudiziario garantirebbe la necessaria serenitÃ, imparzialitÃ e terzietÃ del magistrato.

La tesi Ã¨ manifestamente infondata.

Va premesso che la Corte costituzionale si Ã¨ piÃ¹ volte occupata della legittimitÃ costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. (posta in dubbio con riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo sia dell'asserita manifesta irragionevolezza, sia della lamentata disparitÃ di trattamento), in relazione a paventate illegittimitÃ della norma per la sua inapplicabilitÃ a situazioni, a giudizio dei giudici rimettenti, analoghe a quella espressamente disciplinata. In particolare, tra le altre, se ne Ã¨ occupata con riferimento alla posizione dei cancellieri (ordinanza n. 570 del 2000), alla posizione degli avvocati (ordinanza n. 462 del 1997) e alla posizione dei prossimi congiunti del magistrato (sentenza n. 432 del 2008). Ebbene, in tutti questi casi, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondate le questioni, ritenendole riferite a posizione del tutto disomogenee a quelle del magistrato. Ha, in estrema sintesi, ritenuto che rispetto a nessuna delle posizioni in questione sussistesse quel rapporto di colleganza e di normale frequentazione tra il magistrato imputato (o persona offesa o danneggiata) e i magistrati operanti nell'ufficio giudiziario che solo giustifica la deroga prevista dall'art. 11 cod. proc. pen.

La Corte costituzionale ha dato particolare rilievo anche alla garanzia della "inamovibilit  del magistrato, sancita dall'art. 107, primo comma, Cost.", evidenziando come, "non potendo il magistrato sottoposto a procedimento penale (ovvero persona offesa o danneggiata) essere per ci  solo trasferito ad altra sede, l'imparzialit  del giudice chiamato a giudicare un collega, anche sotto il profilo della immagine di neutralit  e di terziet  presso l'opinione pubblica, sia stata assicurata trasferendo la competenza per territorio a giudice appartenente ad altro distretto di corte di appello, cos  come disposto dall'art. 11 cod. proc. pen." (ordinanza n. 570 del 2000). Ha, inoltre, evidenziato che, in ogni caso, ove i rapporti tra il giudice e la parte del processo siano tali da pregiudicare in concreto l'imparzialit  del giudizio, soccorrono gli istituti della astensione e ricusazione del giudice" (ordinanza n. 462 del 1997).

Ebbene, le argomentazioni spese dalla Corte costituzionale nei citati provvedimenti rendono evidente la manifesta infondatezza anche della questione posta dal ricorrente.

Il ricorrente pone a raffronto situazioni disomogenee tra loro e, quindi, non comparabili. Infatti, la relazione tra gli operatori di polizia giudiziaria e magistrati   ben diversa dal rapporto di colleganza tra magistrati, a cui   ancorata la deroga posta dalla norma censurata.

Come detto, la ratio dell'art. 11 cod. proc. pen.   ravvisata nella necessit  di assicurare serenit  e obiettivit  dei giudizi, nonch  l'imparzialit  e la terziet  del giudice, anche con riferimento all'esigenza di eliminare presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialit  determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari appartenenti al medesimo distretto di Corte di appello.

Ebbene, tali ragioni non possono ritenersi sussistenti in relazione a procedimenti riguardanti agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nel territorio ricompreso nel distretto cui appartiene l'ufficio giudiziario competente per il giudizio, per la diversa natura dei rapporti fra magistrati e operatori della polizia giudiziaria. Questi ultimi, invero, svolgono la loro attivit  nell'ambito del corpo di appartenenza, assumendo un rapporto di colleganza e di normale frequentazione con i loro colleghi. Per gli operatori di polizia giudiziaria, inoltre, non opera la garanzia dell'inamovibilit , che preclude la possibilit  di trasferire ad altra sede il magistrato sottoposto a procedimento penale.

Anche con riferimento agli agenti di polizia giudiziaria, va rilevato che situazioni particolari (quali, ad esempio, quella di un agente che, per ragioni di servizio, abbia instaurato rapporti particolarmente stretti con un magistrato) possono trovare adeguata tutela mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

Risulta, dunque, manifestata mente infondata la questione posta dal ricorrente, sia con riferimento all'art. 3 Cost., atteso che il ricorrente ha posto a raffronto situazioni disomogenee tra loro e, quindi, non comparabili, sia con riferimento all'art. 11 Cost., atteso che, contrariamente a quanto asserito dalla parte, per garantire l'imparzialit  e la terziet  del magistrato, non  

affatto necessario trasferire il procedimento ad altra sede giudiziaria.

1.2. Il secondo motivo Ã inammissibile, sebbene non sia corretta la motivazione fornita dalla Corte di appello in ordine alla questione relativa all'usabilit  delle intercettazioni telefoniche.

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la questione relativa all'usabilit  delle conversazioni intercettate, evidenziando che il procedimento penale conclusosi con la sentenza impugnata non era tecnicamente procedimento diverso da quello in cui le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate, ovvero quello originariamente contrassegnato dal n. 3005/15 RGNR Procura della Repubblica di Pavia, atteso che, dalle intercettazioni effettuate nel procedimento suddetto della Procura della Repubblica di Pavia, erano emersi indizi del fatto che il A.A. effettuasse condotte di abusivo accesso alle banche dati interforze, rimanendo irrilevante la mera separazione formale del procedimento concernente il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen., ai soli fini di trasmetterlo al pubblico ministero distrettuale, competente per i reati informatici, e la conseguente assunzione di diverso numero di RGNR.

Tale motivazione, per , tenuto conto del fatto che le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate, ab origine, per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. e non per quello di cui all'art. 615-ter cod. pen., si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimit , come consolidatasi successivamente a Sezioni Unite Cavallo, che hanno affermato che in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali   obbligatorio l'arresto in flagranza non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, semprech  rientrano nei limiti di ammissibilit  previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

La Corte territoriale cade in evidente errore, atteso che ritiene che sia stato rispettato l'art. 270 cod. proc. pen. per il solo fatto che gli elementi per la sussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. erano emersi nel corso delle intercettazioni eseguite sempre nell'ambito del procedimento originariamente contrassegnato dal n. 3005/15 RGNR Procura della Repubblica di Pavia, senza preoccuparsi del fatto che le intercettazioni, nell'ambito di tale procedimento, erano state autorizzate solo per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. e non per quello di cui all'art. 615-ter cod. pen. N  si preoccupa di argomentare su un'eventuale connessione, ex art. 12 cod. proc. pen., tra i due reati.

In altri termini, la Corte territoriale, ai fini della individuazione dell'identit  dei procedimenti, si preoccupa di elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle

notizie di reato, senza tenere conto del fatto che, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rimarcare, «la formale unitarietà dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale» (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas). Come evidenziato da Sezioni Unite Cavallo, ritenere «utilizzabili i risultati dell'intercettazione disposta per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen. anche per gli altri reati di cui è emersa la conoscenza grazie all'intercettazione stessa e ci si può indipendentemente da qualsiasi legame sostanziale tra il primo e i secondi significherebbe imprimere all'autorizzazione del giudice quella connotazione di «autorizzazione in bianco» messa al bando dalla giurisprudenza costituzionale».

Il motivo di ricorso, sebbene la motivazione della Corte territoriale sia errata, risulta comunque inammissibile per genericità.

Invero, quando il ricorso per cassazione lamenta l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3 n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).

Ebbene, nel caso in esame, nonostante dalla lettura delle sentenze emerga con evidenza che i giudici di merito abbiano attribuito rilevanza fondamentale a prove diverse da quelle di cui si contesta l'utilizzabilità e segnatamente alle prove documentali e alle testimonianze (cfr. pagine 6 e ss. della sentenza di primo grado e 17 e ss. della sentenza impugnata) -, il ricorrente si è completamente sottratto all'onere di vincere la prova di resistenza, rendendo le proprie doglianze del tutto generiche sul punto.

1.3. Il terzo motivo (indicato nel ricorso come 2a) è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

In primo luogo, il motivo è manifestamente infondato.

Dal decreto di intercettazione in atti (che può essere analizzato avendo il ricorrente posto questione di carattere processuale), emerge che il pubblico ministero aveva ampiamente motivato in ordine sia alla sussistenza dei gravi indizi che all'indispensabilità del mezzo di ricerca della prova. In particolare, aveva ricostruito tutti gli episodi «sospetti» che avevano portato a

ipotizzare il reato di cui all'art. 479 cod. pen., indicando anche gli specifici atti di indagine dai quali emergevano gli elementi a carico dell'indagato.

Su tali profili e sul provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, d'altronde, ha ampiamente argomentato la Corte di appello, con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina, 16 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così il motivo anche meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame.

Va, inoltre, evidenziato che anche sul terzo motivo grava il medesimo vizio di inammissibilità per specificità che grava sul secondo motivo, essendosi il ricorrente completamente sottratto all'onere di vincere la prova di resistenza, rispetto alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.

1.4. Il quarto motivo (indicato nel ricorso come terzo) è inammissibile, essendo privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 13 e s. della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo che le interrogazioni al sistema di indagine (SDI) e gli accertamenti sui log di accesso al portale erano stati effettuati nell'ottobre 2015 (ben prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari) ed erano stati trasmessi, sempre nell'ottobre 2015, dal Servizio per il sistema informatico interforze del Ministero dell'interno alla polizia giudiziaria che operava su delega della Procura di Pavia; solo successivamente, essi erano confluiti nel DVD prodotto in udienza dalla pubblica accusa.

Va rilevato che, in atti (che sono possono essere analizzati, avendo il ricorrente posto questione di carattere processuale), vi è la nota del 9 ottobre 2015 del Ministero dell'interno al Servizio per il sistema informatico interforze di trasmissione del file contenente le interrogazioni allo SDI e i log di accesso al portale. In atti, vi è anche la documentazione che attesta la trasmissione della nota e del file alla polizia giudiziaria, che operava nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Pavia.

Risulta, pertanto, evidente che nel DVD in questione (nel quale erano stati inseriti svariati atti di indagine e che era allegato a un'informatica che il ricorrente sostiene essere stata tardivamente redatta) era solo contenuta una copia informatica della nota e del file già acquisiti e relativi a un'attività di indagine compiuta tempestivamente.

Va sottolineato che i giudici di merito hanno utilizzato per la decisione specificamente la nota e il file in questione e non altri atti (magari relativi ad attività svolte dopo il termine delle indagini) contenuti nel DVD – la principale fonte di prova, di natura documentale, – rappresentata dal file trasmesso dal Servizio per il sistema informatico interforze presso il Ministero dell’Interno contenente le interrogazioni al sistema di indagine (SDI) e i log di accesso al portale del servizio con l’user id (OMISSIS), di cui alla nota del 9 ottobre 2025 (pagina 6 della sentenza di primo grado). Nel resto, per escludere che le interrogazioni effettuate dal A.A. fossero giustificate da ragioni di servizio, i giudici di merito hanno fatto riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento, oltre che ad argomentazioni di carattere logico, come quella che li ha indotti a escludere che le interrogazioni aventi a oggetto s’è stesso e i figli potessero essere correlate a indagini in corso a lui affidate.

1.5. Il quinto motivo (indicato nel ricorso come quarto) e il sesto motivo (indicato nel ricorso come quinto) sono inammissibili.

Le censure mosse con tali motivi, invero, risultano aspecifiche e versate in fatto.

Il ricorrente si limita ad articolare alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge né effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).

Va, in ogni caso, evidenziato che i giudici di merito, sia con riferimento all’acquisizione del file di log che alle dichiarazioni rese dai testimoni, hanno reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto.

Con particolare riferimento all’acquisizione del file di log, infatti, la Corte di appello ha, in primo luogo, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ci

neppure dopo lâ€™entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente lâ€™obbligo di adottare modalit  acquisitive idonee a garantire la conformit  dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che n  la mancata adozione di tali modalit  , n , a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano lâ€™inutilizzabilit  dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessit  di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti? • (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266477).

Ha poi posto in rilievo che lâ€™acquisizione del file di log era â€™stata effettuata da terzo, altamente qualificato e del tutto estraneo ai fatti alle dinamiche interne al Comando carabinieri di Pavia, quale il Servizio per il sistema informatico interforze presso la Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dellâ€™internoâ€™. Ha infine concluso di non aver alcun motivo â€™di nutrire sospetti â€™ peraltro neppure adombrati dallâ€™appellante â€™ circa eventuali alterazioni che possono avere influito sulla genuinit  dei dati acquisitiâ€™.

Entrambi i giudici di merito hanno poi analizzato le dichiarazioni rese dallâ€™imputato e quelle rese dai testi â€™ anche quelle rese dal luogotenente J.J. (che il giudice di primo grado ha anche ampiamente riportato nella sentenza) -, riscontrandole con le altre risultanze processuali e utilizzandole per confutare le dichiarazioni del A.A. (cfr. pagine 11 e ss. della sentenza di primo grado e pagine 18 e ss. della sentenza impugnata), senza incorrere in alcun vizio logico determinante, risultante dal testo delle sentenze.

1.6. Il settimo motivo (indicato nel ricorso come sesto)   inammissibile, essendo privo di specificit  , perch  meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 21 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si   effettivamente confrontato.

In particolare, la Corte di appello ha posto in rilievo che, dalla deposizione del teste I.I., era emerso come la prima schermata di accesso alle banche dati recasse una â€™presa di conoscenza di quelle che sono le norme generali dellâ€™accesso alle banche dati, ossia â€™ oltre alla riservatezza â€™ proprio la circostanza che lâ€™interrogazione doveva essere fatta per ragioni dellâ€™ufficioâ€™. Dalla deposizione del teste K.K., inoltre, era emerso che, al termine del corso di formazione relativo allâ€™uso delle banche dati, allâ€™imputato era stata consegnata una scheda recante lâ€™elencazione delle eventuali responsabilit  connesse allâ€™utilizzo delle stesse, contenente la seguente specifica indicazione â€™il potere di consultazione   circoscritto alle sole finalit  di tutela dellâ€™ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione dei reati e che ogni motivazione che esuli da tali esigenze espone a responsabilit  di carattere penale

anche nelle ipotesi colpose?•.

Tali circostanze escludevano qualsiasi possibilit  di configurare un ?eventuale ignoranza inevitabile della legge penale, peraltro difficilmente ipotizzabile rispetto a un ufficiale di polizia giudiziaria di lunga e consolidata esperienza, come il A.A.

1.7. L ?ottavo motivo (indicato nel ricorso come settimo)   manifestamente infondato.

La Corte di appello, invero, ha determinato la pena base in mesi sei di reclusione, evidenziando che il  ?lievissimo discostamento dal minimo edittale ? era giustificato dal  ?particolare disvalore della condotta posta in essere dall ?imputato ?, che aveva abusato della sua qualit  di pubblico ufficiale per fini estranei al servizio,  ?nonch  dall ?intensit  del dolo, desunta dal numero elevato di accessi abusivamente eseguiti ?.

La Corte di appello, dunque, ha determinato la pena ben al di sotto della media edittale e ha dato rilievo anche all ?intensit  del dolo.

Al riguardo, occorre ribadire che  ?non   necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato cos  ottenuto al minimo ? (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

2. Alla declaratoria di inammissibilit  del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell ?art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Conclusione

Così deciso in Roma il 2 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2025.

Campi meta

Massima : *Non è configurabile l'ignoranza inevitabile della legge penale in relazione al reato di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) da parte di un operatore di polizia giudiziaria, qualora risulti che lo stesso sia stato specificamente informato delle responsabilità penali derivanti da un uso improprio del sistema.*

Supporto Alla Lettura :

Ciberecurity

Il quadro regolamentare che tutela la sicurezza informatica è articolato su più livelli, con una forte spinta all'armonizzazione da parte dell'Unione Europea. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) stabilisce il primo e fondamentale ponte tra la protezione dei dati personali (Privacy) e la Cybersecurity, imponendo a Titolari e Responsabili l'obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate (Art. 32) per prevenire le violazioni e assicurare la sicurezza del trattamento. L'elemento centrale della legislazione settoriale è la Direttiva (UE) 2022/2555 (Direttiva NIS 2). Questa Direttiva ha sostituito la precedente NIS, ampliando significativamente il suo campo di applicazione a un vasto numero di settori critici, classificandoli come Entità Essenziali (es. energia, sanità) o Entità Importanti (es. servizi digitali, fornitori ICT). La NIS 2 introduce requisiti di gestione del rischio più rigorosi e stabilisce stringenti obblighi di notifica degli incidenti cibernetici significativi. A supporto della NIS 2 e per rafforzare la sicurezza dei prodotti digitali, opera il Regolamento (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act), che conferisce un mandato permanente all'ENISA (Agenzia dell'Unione Europea per la Cybersecurity) e istituisce un quadro europeo di certificazione per prodotti, servizi e processi ICT, essenziale per la sicurezza di tutta la catena di approvvigionamento. In Italia, il recepimento degli obblighi europei e la definizione di una strategia nazionale si concretizzano in diversi atti, tra cui: La Legge sulla Cybersecurity (Legge n. 90/2024), che opera il rafforzamento della cybersicurezza nazionale, allineandosi agli standard europei e definendo nuovi doveri per le Pubbliche Amministrazioni e le aziende private. Il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (Decreto Legge n. 105/2019), il quale impone rigorose misure di sicurezza alle reti e ai sistemi informativi di soggetti pubblici e privati che svolgono una funzione essenziale per gli interessi dello Stato.